PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/01026
Del :	30/01/2012
Esecutivo da:	31/01/2012
Proponenti :	Direzione Avvocatura

OGGETTO:

RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - Incarico Avv. Claudio Visciola per vertenze Firenze Mobilità.

IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 588 del 28.12.2011, immediatamente eseguibile, sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2012;

VISTA la deliberazione n. 2011/C/00034 del 20/06/2011 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011 e il bilancio triennale 2011/2013 e relazione previsionale e programmatica, esecutiva a termine di legge;

Considerato che la Relazione previsionale e programmatica 2011-2013 – Parte II – Incarichi soggetti a programmazione (approvata con Deliberazione Consiliare n.34/229 del 20/062011 nella parte relativa ad incarichi di collaborazione riferiti ad attività istituzionali, prevede per il settore Avvocatura la possibilità di conferimento di incarico ad avvocato esterno nei casi in cui per motivi di opportunità e/o rilevanza nel contenzioso, occorra affidare la difesa dell'ente a professionisti esterni;

Visto l'atto di introduzione del giudizio arbitrale notificato in data 05/07/2011 relativo al contratto rep. 59545 del 06 agosto 2003 notificato da Firenze Mobilità Spa in data 05/7/2011, avente ad oggetto il Project Financing "Firenze mobilità" con il quale la Società ricorrente chiede accertamento, a mezzo giudizio arbitrale, del diritto della Società ricorrente alla revisione delle condizioni economico finanziarie del project stesso e conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale al pagamento, a titolo di revisione delle condizioni economico-finanziarie e/o a titolo di risarcimento del danno, delle somme di € 1.319.556,17 (unmilionetrecentodiciannovemilacinquecentocinquantaseieuro/17) e di € 1.472.271,70 (unmilionequattrocentosettantaduemiladuecentosettantunoeuro/790) oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visto l'ulteriore e distinto atto di introduzione del giudizio arbitrale notificato da Firenze Mobilità Spa in data 05/7/2011 relativo al contratto rep. 59545 del 06 agosto 2003, avente ad oggetto il Project Financing "Firenze mobilità" con il quale la Società ricorrente chiede accertamento a mezzo giudizio arbitrale delle responsabilità contrattuali dell'Amministrazione Comunale per pretesa violazione del contratto di concessione e per la condanna al pagamento dei danni e la reintegrazione dell'equilibrio economico finanziario nella misura indicata ad oggi in 200.000 € (duecentomilaeuro/00), per tutta la durata della concessione a partire dalla vertenza arbitrale, nonché per la refusione a Firenze Mobilità delle minori somme

afferenti i ricavi derivanti dalla gestione del servizio di locazione degli spazi commerciali nei parcheggi di Piazzale Caduti nei Lager e Piazza Alberti, quantificate in € 550.000,00 (cinquecentocinquantamilaeuro/00), dalla data di inizio del servizio fino alla data di inizio della vertenza arbitrale;

Visto altresì il correlato ricorso al TAR Toscana RG. 2136/11 per l'ottemperanza al giudicato di cui al lodo arbitrale del 13/07/2009 e contestuale annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 28/09/2011 con la quale l'amministrazione procedeva ad annullare in autotutela tutte le precedenti deliberazioni di Giunta che prendevano atto dei verbali di ricognizione tra il RUP ed il legale rappresentante di Firenze Mobilità Spa, con udienza di merito fissata il 15/2/2012;

Visto che con la determinazione n. 6381/2011 e n. 12175/2011 la Direzione Area di Coordinamento e sviluppo Urbano, in persona del RUP decideva rispettivamente di resistere nei due giudizi arbitrali e di proporre, altresì domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme corrispondenti all'applicazione delle penali ed altre posizioni creditorie dell'Amministrazione Comunale e di costituirsi nel ricorso al Tar Toscana sopra citato;

Considerato che l'intera vicenda si riconnette altresì a due precedenti arbitrati e che da sempre è stata seguita direttamente dal Direttore dell'Avvocatura Comunale, Avv. Visciola stante il mandato congiunto con altro legale dell'ente Avv. Sansoni;

Tenuto conto l'Avv. Visciola ha seguito direttamente l'intera e complessa vicenda fin dai due precedenti arbitrati sul medesimo project e che lo stesso è ormai in quiescenza dal 31/12/2012 e che l'Avv. Andrea Sansoni con nota del 13.01.2012 ha evidenziato l'impossibilità tecnica di sostituire l'Avv. Visciola negli adempimenti connessi alle tre vertenze sopra citate stante la ristrettezza dei tempi per lo studio della vicenda e degli atti processuali, alla luce del carico di lavoro evidenziato;

Considerata le scadenze prossime rispettivamente 15/2/2012 per la discussione del ricorso RG 2136/11 e 31/1/2012 per la redazione delle memorie di replica ed incombenti conseguenti per i due arbitrati;

Considerato che dal 02.01.2012 fino 10.01.2012, giusta ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze, n° 421 del 30/12/2011 alla sottoscritta è stata stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Avvocatura del Comune di Firenze mantenendo, altresì, incarico ad interim di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Firenze;

Considerato che dal 10/01/2012, giusta ordinanza n. 4 del 10/01/2012 alla sottoscritta è stato attribuito unicamente ed in via esclusiva l'incarico di Direttore della Direzione Avvocatura del Comune di Firenze e che solo da tale data ha potuto avviare le procedure di iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Firenze;

Vista la relazione del 13.01.2012 dell'Avv. Andrea Sansoni – che forma parte integrante della presente determinazione- con la quale, in qualità di codifensore, rappresentava oggettive e manifeste difficoltà, ad affrontare disgiuntamente dall'Avv. Visciola le predette vertenze, stante la complessità della vicenda, le scadenze ravvicinate ed il carico di lavoro attualmente in essere;

Informato e sentito il RUP del Project Financing nella persona del Direttore dell'Area Coordinamento Sviluppo Urbano, che con nota e-mail del 17/1/2011 condivideva la necessità di mantenere continuità nella difesa;

Effettuata pertanto in data 19/1/2012, una ricognizione interna ai sensi dell'all. 2 - art. 5 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 423/2011 tra tutti i legali presenti all'interno della Direzione per verificare l'oggettiva possibilità di mantenere una continuità nella difesa nelle predette vertenze e la effettiva disponibilità dei professionisti stessi ad assumere i predetti incarichi compatibilmente con i carichi di lavoro in essere, le scadenze relative alle suddette vertenze e la complessità della vicenda sottesa alle stesse;

Considerato che tale ricognizione ha avuto esito negativo, in relazione alla possibilità oggettiva dei Professionisti Avvocati di assorbire nei tempi richiesti i suddetti incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e dovendo, nel preminente interesse dell'Amministrazione, garantire una effettiva e proficua continuità nella difesa;

Ritenuto, d'intesa con il Responsabile Unico del Procedimento e con il Segretario Generale, che l'Avv. Visciola per l'esperienza maturata nella specifica materia e per il bagaglio di conoscenze inerente le predette vertenze sia individuabile come professionista in grado di mantenere la necessaria continuità nella difesa delle ragioni dell'Ente;

Ritenuto altresì che l'Avv. Sansoni mantenga l'incarico congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Visciola nelle predette vertenze;

Rilevato pertanto che la professionalità e la conoscenza specifica richiesta, nei termini sopra descritti di oggettiva indisponibilità ad assumere gli incarichi con le tempistiche richieste dalla complessità della vicenda, non sono oggettivamente rinvenibili nelle esperienze proprie e/o acquisite dell'Avvocatura Comunale se non a discapito degli incarichi già affidati ed in corso di espletamento;

Ritenuto pertanto opportuno, per il Comune di Firenze, avvalersi del medesimo professionista, in persona dell'Avvocato Claudio Visciola che, è in grado di monitorare e comunicare gli sviluppi dei relativi suddetti contenziosi, assicurando in tal modo la possibilità per l'Amministrazione Comunale di assumere provvedimenti e decisioni coerenti con una vicenda di grande spessore professionale ed economico, garantendo il necessario raccordo e scambio di informazioni con le Direzioni coinvolte e di tutelare al meglio gli interessi dell'Ente, anche alla luce della particolare competenza ed esperienza specifica maturata;

Vista la proposta di pattuizione per detto incarico nelle tre vertenze così come descritte, trasmessa e recepita in data 27/1/2012 prot. n. 12600 dall'Avv. Claudio Visciola con Studio in Firenze Via Unione Sovietica, 55 (Partita IVA 06222760487) , con il quale il medesimo chiede forfettariamente per tutte e tre le vertenze in oggetto un compenso complessivo ed omnicomprensivo di 20.000 € più IVA e CAP;

Rilevato tale compenso congruo anche in relazione ai compensi professionali che verrebbero altrimenti conteggiati con riferimento all'applicazione dei minimi tariffari unico riferimento ad oggi reperibile;

Visto in particolare, l'art. 3 quinto comma , lettera d, del DL. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, dal quale testualmente risulta:
"il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.";

Ritenuto per tali effetti necessario finanziare l'importo complessivo, per tutte e tre le suddette vertenze, di € 20.000,00 (oltre IVA e CAP);

Considerato che tale spesa, per sua natura, non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;
Visto Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 423/2011 – allegati 2 e 3;

DETERMINA

1) di conferire l'incarico per la rappresentanza e difesa del Comune di Firenze all' Avv. Claudio Visciola, con studio in Firenze Via Unione Sovietica, 55 (Partita IVA 06222760487), delle vertenze descritte in premessa, con accettazione e nel rispetto di quanto espressamente definito nella sua proposta, qui allegata quale parte integrante.

2) di impegnare pertanto la somma complessiva di € 20.000,00 oltre IVA e CAP, e così per complessivi € 25.168,00 sul capitolo 23310.

3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Risorse Finanziarie.

4) di trasmettere la presente determinazione all'Professionista incaricato.

Firenze, lì 27/01/2012

Il Responsabile Proponente
Antonella Pisapia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 30/01/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE